

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CSA (2016/2017)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 112/CSA– RIUNIONE DEL 14 APRILE 2016

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. G. Paolo Cirillo - Componenti;
Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TULIMIERI KEVIN SEGUITO GARA POTENZA CALCIO/NARDÒ DEL 20.3.2016
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Tulumieri Kevin.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Potenza Calcio/Nardò disputato il 20.3.2016, il Tulumieri, a gioco fermo, colpiva con un violento calcio alla gamba un calciatore avversario.

Avverso tale provvedimento la Società S.S.D. Potenza Calcio, ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 25.3.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'11.4.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Potenza Calcio di Potenza, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Ivan De Musso - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BAIOTTO DAVIDE SEGUITO GARA F.S. AVERSA NORMANNA/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 31.3.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ha comminato la squalifica per 5 giornate di gara al calciatore Davide Baiotto dell’A.S.D. Città di Siracusa perché *<<Al termine della gara, si avvicinava all’Arbitro rivolgendogli espressioni gravemente offensive e triviali. Tale condotta aveva inizio all’interno del recinto di gioco e veniva reiterata più volte nella zona di accesso agli spogliatoi. Nella circostanza, riferiva ai dirigenti di entrambe le società ed ai Commissari di campo di avere ricevuto minacce ed espressioni irrispettose da parte dell’Arbitro; quindi tentava di venire a contatto con quest’ultimo e lo apostrofava con frasi gravemente intimidatorie. Solo l’intervento del dirigente della società consentiva al Direttore di gara di accedere nel proprio spogliatoio>>*. (C.U. n. 124 del 31.03.2016)

Avverso tale decisione ricorre l’A.S.D. Città di Siracusa chiedendo di determinare in maniera più mite la sanzione inflitta in primo grado al calciatore Davide Baiotto ritenendo assolutamente sproporzionata ai fatti realmente accaduti la squalifica per 5 giornate di gara.

Il Giudicante ritiene di poter accogliere la richiesta di applicazione di una sanzione più mite invocata dalla società ricorrente.

Ancorchè le espressioni irrispettose nei confronti del Direttore di gara siano state reiterate, le stesse non hanno mai assunto carattere minaccioso né il giocatore è venuto a contatto con l’ufficiale di gara, per cui l’applicazione di una squalifica per tre giornate di gara appare più proporzionata alla condotta (comunque riprovevole) del giocatore dell’A.S.D. Città di Siracusa Davide Baiotto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Siracusa di Siracusa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Baiotto Davide a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE/A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA DEL 30.01.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Divisione Nazionale Calcio a 5 - Com. Uff. n. 637 del 25.03.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 – Com. Uff. n. 637 del 25.3.2016, omologava il risultato conseguito sul campo dalle due squadre al termine dell’incontro Bergamo Calcio a 5 La Torre/F.Lli Bari Reggio Emilia disputato il 30.1.2016.

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre, ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 26.3.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'8.4.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 5 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio